

# Distacco di personale 2025: chiarimenti sulla nuova disciplina ai fini Iva

Con la risposta a interpello n. 38, pubblicata il 18 febbraio dall'Agenzia delle Entrate, viene data conferma della nuova disciplina che prevede l'**assoggettamento a IVA** delle prestazioni di distacco del personale.

L'art. 16-ter del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue, causa C-94/19, ha infatti sancito che il distacco integra una **prestazione di servizi** rilevante ai fini dell'imposta, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

È stato, parallelamente, abrogato l'art. 8 comma 35 della L. 67/88, tale per cui non assumevano rilevanza ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco (inclusi gli oneri previdenziali), in **assenza di un "mark-up"**.

La nuova disciplina, introdotta dal menzionato art. 16-ter del DL 131/2024, opera per i soli "distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal **1° gennaio 2025**".

Nella risposta a interpello è affrontato proprio un caso in cui il distacco del personale avviene richiedendo alla società distaccataria **unicamente il rimborso dei costi** effettivamente **sostenuti** dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi), senza alcuna marginalità.

Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate sono ripresi i principi della Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui la prestazione di distacco assume rilevanza ai fini IVA quando tra le parti

sussiste un **nesso diretto** in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente, (...) vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.

In breve, secondo i giudici unionali, si ha un **reciproco condizionamento** tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del rimborso degli oneri sostenuti.

La società istante – che verosimilmente ha presentato la domanda prima dell’emanazione del DL 131/2024, in quanto non menzionato – riterrebbe che il distacco del personale non abbia rilevanza ai fini IVA, nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia, considerando che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo.

L’Agenzia, anche facendo applicazione del disposto del nuovo art. 16-ter del DL 131/2024, non concorda con quanto prospettato dall’istante, ma conclude per l’assoggettamento a imposta anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del **rimborso del puro costo**.

Resta fermo che, in ossequio alla decorrenza individuata dalla disposizione, ciò vale soltanto per l’adempimento dei contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Nella risposta forse non si è colta l’occasione per approfondire le **caratteristiche** da attribuire al “reciproco condizionamento” tra le diverse prestazioni, al fine di delineare l’effettivo contorno dell’assoggettamento a IVA ex art. 3 del DPR 633/72 del distacco di personale.

### ***Riscontrabile la sussistenza di un “nesso diretto”***

Nel caso di specie, comunque, l’Agenzia sembra affermare che ricorre l’**onerosità dell’operazione** anche a fronte del mero riaddebito dei costi sostenuti dalla società distaccante, “a prescindere dall’assenza di un mark-up” in suo favore.

È, infatti, riscontrabile, secondo l'Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un "nesso diretto", nell'accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia Ue, al fine di determinare la rilevanza ai fini IVA dell'operazione, tra la prestazione della distaccante – con riferimento al proprio personale – e la **controprestazione** della distaccataria, in quanto gli importi versati e il personale distaccato di cui beneficia "si condizionano reciprocamente".

Il corrispettivo dell'operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli "importi erogati dalla distaccataria a favore dell'impresa distaccante **a titolo di rimborso** del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni **singolo lavoratore** distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi)".

In merito al regime transitorio, nessuna indicazione emerge dalla risposta all'interpello.

Per espressa previsione normativa, sono comunque fatti salvi i **comportamenti pregressi** adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata:

- sia nel caso in cui abbiano applicato l'IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
- sia nel caso in cui non abbiano applicato l'IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.

(MF/ms)